

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI VIGONE - CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

SCRITTURA PRIVATA

Rep. n. 2354 del 25/07/2025

LAVORI DI SOMMA URGENZA AFFIDATI AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. IN CORRISPONDENZA DELLA SPONDA DESTRA DEL TORRENTE LEMINA "LOCALITA' LAMBERTINO" - VIGONE A SEGUITO DELLE FORTI PRECIPITAZIONI DEL 16-18 APRILE 2025 - CUP: H18H25000510004 – CIG: B788BA50D4

L'anno duemilaventicinque (2025), il giorno venticinque (25) del mese di Luglio è stato stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il presente contratto

TRA

- Arch. Marco Viotto, nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico comunale, nominato con Decreto del Sindaco n. 14 del 02.12.2024, il quale interviene nel presente atto, ai sensi degli artt. 60 dello Statuto comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 20.12.1999, 107 e 109 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000, non in proprio, ma in nome e per conto del comune di VIGONE, avente sede a Vigone (TO) - Piazza Palazzo Civico 18 (C.F. 85003470011), presso la quale elegge il proprio domicilio, di seguito denominata per brevità anche "Ente committente o Comune" -----

E

- Claudio RUBIANO, nato a Pinerolo il 19/02/1958 (C.F.: RBN-CLD58B19G674O), in qualità di Legale Rappresentante della Ditta RUBIANO Claudio con sede in Via Silvio Pellico n.9 – Scalenghe (TO), P.IVA:

04800500011, di seguito denominata per brevità anche “Ditta Appaltatrice” --

PREMESSO CHE

- che in data 16 - 18 aprile 2025, a seguito di eccezionali precipitazioni atmosferiche di tipo torrenziale e di straordinaria intensità, il territorio di questo Comune e dei comuni della Città Metropolitana di Torino, è stato interessato da forti piogge che hanno causato gravi dissesti idrogeologici e danni alle infrastrutture pubbliche e private di uso pubblico consistenti in particolare nell'erosione di una consistente porzione della sponda del Torrente Lemina, in località “Lambertino” con conseguente fuoriuscita di acqua e detriti che hanno danneggiato gli argini e la strada vicinale di uso pubblico adiacente al torrente ed allagato i terreni agricoli coltivati circostanti; -----

RICHIAMATI

- l'ordinanza del Sindaco n.35/2025 del 18/04/2025, adottata ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, ad oggetto “Lavori urgenti di messa in sicurezza delle sponde del Torrente Lemina e delle strade vicinali contigue gravemente danneggiate dalla piena conseguente all'evento alluvionale del 16-18 aprile 2025. Affidamento dei lavori di somma urgenza.” con la quale il Sindaco del comune di Vigone ha affidato alla ditta RUBIANO Claudio con sede in Via Silvio Pellico n. 9 – 10060 Scalenghe (TO) - P.IVA 04800500011, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza connessi all'evento alluvionale consistenti nella rimozione dei detriti e accumuli legnosi depositati nell'alveo e successivo consolidamento delle sponde del torrente Lemina in località “Lambertino” oltre al ripristino della sede viaria della strada vicinale di uso pubblico adiacente al torrente al fine di mettere immediatamente in sicurezza il territorio comunale; -----

- il verbale di somma urgenza del 18/04/2025, redatto ai sensi dell'art. 140 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. dal Responsabile del Settore Tecnico comunale, in seguito al sopralluogo effettuato nella località interessata in data 18/04/2025, dal quale si evince che le copiose precipitazioni dei giorni precedenti hanno contribuito all'innalzamento improvviso delle acque del torrente Lemina, che delimita il confine nord del comune di Vigone, causando l'erosione delle sponde del torrente e l'esondazione dello stesso con fuoriuscita di acqua, detriti e ramaglie che hanno danneggiato gli argini, le strade comunali e vicinali di uso pubblico adiacenti ed allagato i terreni coltivati circostanti; -----

- il verbale di consegna dei lavori del 18/04/2025, redatto dal direttore dei lavori nominato con ordinanza sindacale n.35/2025, Arch. VIOTTO Marco, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e dell'Allegato II.14 art.3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con il quale è stato esperito il processo verbale di consegna dei lavori di somma urgenza alla ditta RUBIANO Claudio con sede in Via Silvio Pellico n. 9, Scalenghe (TO), 10060 – P.IVA 04800500011; -----

- la perizia dei lavori di somma urgenza del 05/05/2025, redatta ai sensi dell'art. 140, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. dall'Arch. VIOTTO Marco, Responsabile del Settore Tecnico comunale, con cui si attesta la congruità della spesa dei lavori affidati in conseguenza dell'ordinanza sindacale n. 35 del 18/04/2025 senza la predisposizione del preventivo impegno di spesa, consistenti nella rimozione dei detriti ed accumuli legnosi dall'alveo, consolidamento della sponda del Torrente Lemina e ripristino della contigua strada vicinale di uso pubblico in località "Lambertino" al fine di ristabilire le condi-

zioni di pubblica e privata sicurezza, per l'ammontare di Euro 8.171,93 oltre ad IVA 22% pari ad Euro 1.797,82, oltre arrotondamento pari ad Euro 30,25 per un importo complessivo pari ad Euro 10.000,00 I.V.A. (22%) compresa; --

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 08/05/2025 con oggetto: "Emergenza piogge del 16-18 Aprile 2025 – Proposta al Consiglio comunale del riconoscimento dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 191, comma 3 e dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000", con la quale l'Ente ha avviato l'iter di cui all'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 in quanto nel bilancio di previsione 2025-2027 esisteva un idoneo stanziamento per la copertura della spesa di cui sopra, ma non si è potuto rispettare l'iter ordinario del procedimento di spesa, dando comunque atto che vengono mantenuti gli equilibri di bilancio e che la spesa di cui sopra, seppur sostenuta senza il preventivo atto formale di impegno di spesa, trova copertura al capitolo "Manutenzione straordinaria strade" per l'importo di € 10.000,00 del bilancio 2025-2027 annualità 2025, che presenta idoneo stanziamento sin dal momento di adozione dell'Ordinanza sindacale contingibile e urgente; -----

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 05/06/2025, ad oggetto: "Emergenza piogge del 16-18 aprile 2025 - Riconoscimento del debito fuori bilancio per lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 191, comma 3, e dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 - CUP: H18H25000510004", con la quale si è stabilito di riconoscere, con le modalità di cui all'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, come da proposta della Giunta Comunale, di cui alla deliberazione n. 53 del 08/05/2025, la legittimità del debito fuori bilancio pari a € 10.000,00, I.V.A. di legge inclusa per l'esecuzione di lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 191, comma 3, e dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, come eseguiti nei

limiti delle necessità accertate per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, per i quali non è risultato possibile rispettare l'iter ordinario del procedimento di spesa; -----

VISTA

- La determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.439 del 22/07/2025 con cui è stato perfezionato l'affidamento alla ditta RUBIANO Claudio con sede in Via Silvio Pellico n. 9, Scalenghe (TO), 10060 – P.IVA 04800500011 e sono state impegnate le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei lavori affidati in somma urgenza; -----

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale le parti

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Oggetto del contratto

Il Comune concede alla Ditta Appaltatrice, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento dei lavori di somma urgenza connessi all'evento alluvionale consistenti nella rimozione dei detriti e accumuli legnosi depositati nell'alveo e successivo consolidamento delle sponde del torrente Lemina in località "Lambertino" oltre al ripristino della sede viaria della strada vicinale di uso pubblico adiacente al torrente al fine di mettere immediatamente in sicurezza il territorio comunale - CUP H18H25000510004 – CIG B788BA50D4.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti sebbene non materialmente allegati:

- Verbale di Somma Urgenza del 18/04/2025;

- Perizia Giustificativa del 05/05/2025;

Art. 2 Ammontare dell'appalto

L'importo contrattuale del presente affidamento in Somma Urgenza ammonta ad € 8.171,93 oltre ad IVA 22% pari ad € 1.797,82, oltre arrotondamento pari ad € 30,25 per un importo complessivo pari ad € 10000,00 I.V.A. (22%) compresa (Euro Diecimila/00), ivi inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione dei lavori di cui trattasi. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, la Ditta Appaltatrice si intenderà soddisfatta di ogni sua pretesa per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi. Il corrispettivo pattuito non può subire modificazioni in aumento. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile. -----

Art. 3 Pagamenti e tracciabilità

Le fatture elettroniche, obbligatorie ai sensi della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e s.m.i., dovranno essere intestate al comune di VIGONE, C.F. 85003470011, Codice Univoco UFXO7G e dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55. Le fatture dovranno riportare, oltre all'oggetto e gli estremi dell'atto di affidamento, anche l'indicazione del codice CUP H18H25000510004 e del codice CIG B788BA50D4. Il comune di VIGONE procederà ai pagamenti nei confronti della Ditta Appaltatrice solo a seguito della verifica in ordine alla sussistenza della sua regolarità contributiva e circa l'assenza di insoluti fiscali presso l'Agenzia per le Entrate, fermo restando l'intervento sostitutivo del Comune in caso di eventuali inadempienze contributive e retributive ai sensi dell'art 11

comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. La Ditta Appaltatrice, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 136/2010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma dell'art. 3 c. 7 della citata L. 136/2010 e s.m.i., così come modificata dal D.L. 187/2021, i conti correnti dedicati sui quali il Comune potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del presente atto e le persone delegate ad operare sugli stessi saranno comunicati dalla Ditta Appaltatrice al Comune e conservati in atti. La Ditta Appaltatrice dichiara di assumere l'impegno ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, a qualsiasi titolo interessati ai lavori di cui al presente contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136 del 13/08/2010. L'inosservanza della Ditta Appaltatrice agli obblighi di tracciabilità finanziaria, indicati in precedenza, determina l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. -----

Art.4. Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore

Con la sottoscrizione del presente contratto la Ditta Appaltatrice, consapevole delle conseguenze amministrative e penali che derivano dal rendere false dichiarazioni, dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento di cui trattasi, come previsto dagli articoli 52, 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali e di aver inoltrato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) alla Prefettura di Torino in quanto l'attività oggetto di affidamento può rientrare tra

quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa elencate al comma 53 dell'art.1 della L.190/2012. La Ditta Appaltatrice dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. La Ditta Appaltatrice si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. -----

Art. 5. Garanzie provvisorie e definitive

Nella presente procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 50, comma 1, il comune di Vigone non ha richiesto le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in quanto ai sensi dell'art. 53 del Codice non ricorrono particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Constatata l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori affidati attraverso la procedura di somma urgenza il Comune si è avvalso inoltre della facoltà della stazione appaltante di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del presente contratto ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. -----

Art. 6 Assicurazioni

L'Impresa si assume in esclusiva ogni responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa eventualmente arreca a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. Il contratto, essendo stipulato con procedura di somma urgenza ai sensi art. 140 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., non prevede che l'esecutore

dei lavori presenti al Comune una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. -----

Art. 7 Durata

Il contratto avrà durata dalla stipulazione sino al termine della completa esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento. -----

Art. 8 Subappalto e cessione del contratto

Non è ammesso il subappalto. Il presente contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, pena la nullità dell'atto di cessione/affidamento, come disposto dall'articolo 119, comma 1 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Non è ammessa la cessione del credito. -----

Art. 9 Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., alle norme ancora vigenti del D.M. n. 145/2000, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche. -----

Art.10 Capacità a contrarre

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs n. 39/2013 e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il comparso Legale Rappresentante della Ditta Appaltatrice, sig. RUBIANO Claudio, dichiara che la ditta non

ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del comune di Vigone che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del predetto Ente nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il comune di Vigone. Ai sensi di quanto disposto dall'art 14 comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, il Responsabile del Settore Tecnico comunale, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del comune di Vigone, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta. -----

Art. 11 Piano triennale prevenzione della corruzione e codice di comportamento

Ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dalla Deliberazione Giunta comunale n. 10 del 30/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per il triennio 2025-2027 e, segnatamente, l'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2025-2027, nonché l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del comune di Vigone, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 18/11/2020 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente – Amministrazione Trasparente – ai propri collaboratori a

qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto a norma dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013.

Art. 12 Norme in materia di sicurezza

La Ditta Appaltatrice si obbliga a rispettare ed applicare tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza sul lavoro e, in particolare, quanto contenuto nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nel Piano Operativo di Sicurezza che la ditta appaltatrice ha l'obbligo di redigere. In ogni caso, il Comune qualora dovesse constatare situazioni di rischio in ambito di sicurezza sul lavoro, avrà la facoltà di sospendere le attività e le prestazioni e di far adottare i rimedi necessari, il tutto con oneri a carico dell'impresa. In caso di ripetute e/o gravi violazioni delle norme sulla sicurezza, il Comune potrà disporre la risoluzione del presente contratto, previa comunicazione ai sensi del successivo art. 13 (Risoluzione e recesso) del presente contratto, con richiesta di eliminazione delle violazioni, con oneri a carico dell'Impresa. -----

Art. 13 Risoluzione e recesso

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile, in quanto compatibili con l'affidamento avvenuto ex art. 140 del Codice. Resta salvo quanto stabilito dal comma 7 quarto periodo del richiamato art. 140 del Codice. Il Comune ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, ai sensi ed agli effetti dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., fatto salvo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del con-

tratto. -----

Art.14 Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore l'Ente committente si attiene ai principi di cui all'art. 124, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. -----

Art. 15 Controversie e foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di accordo bonario previste dall'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., tutte le controversie tra l'Ente committente e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Torino, fatte salve le materie di competenza del giudice amministrativo. E' esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. -----

Art. 16 Responsabile Unico di Progetto

Il Responsabile Unico di Progetto è l'Arch. Viotto Marco nominato con Decreto del Sindaco n. 14 del 02/12/2024. -----

Art. 17 Domicilio dell'appaltatore

La Ditta Appaltatrice elegge il proprio domicilio presso la sede del comune di Vigone in Piazza Palazzo Civico 18 per tutta la durata della prestazione contrattuale. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate in forma amministrativa anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC dell'impresa: *rubiano.claudio@legalmail.it*, la cui indicazione vale anche quale elezione di domicilio digitale per le comunicazioni inerenti al presente contratto. -----

Art. 18 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2023 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) i dati forniti dall'Impresa saranno trattati dal Comune esclusivamente

per le finalità connesse al presente appalto e per l'adempimento di obblighi informativi posto a proprio carico dalla normativa in materia di contratti pubblici. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il comune di Vigone. L'impresa dichiara di avere preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali inerenti il presente contratto e ne autorizza l'uso esclusivamente per le finalità ivi indicate. -----

Art. 19 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Imposta di bollo sarà assolta ai sensi dell'art. 18, comma 10, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. -----

Art. 20 Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche ed alle altre disposizioni di legge in vigore. -----

Il presente contratto viene letto dagli intervenuti, i quali riscontrato conforme alle loro volontà lo sottoscrivono in formato digitale. -----

Firmato digitalmente in data 25/07/2025

- per il comune di VIGONE: Il Responsabile del Settore Tecnico comunale Arch. Marco VIOTTO;
- per la Ditta Appaltatrice: Il Legale Rappresentate Sig. Claudio RUBIANO.